



LICEO GINNASIO STATALE "G. GARIBALDI"

Via Canonico Rotolo, n. 2 – PALERMO

CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO

Attraverso il presente comunicato la scrivente Istituzione scolastica intende fornire agli studenti ed alle loro famiglie alcune precisazioni relative sia alla richiesta, sia alla detrazione, sia all'utilizzazione del contributo volontario.

1. La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni Scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia, il DPR 275 del 1999 che all'art.17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs 16/41994 n. 297, l'art. 143 secondo comma e l'art.176 terzo che vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto, peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione. Se ne può dedurre che il legislatore dell'autonomia, avendo deciso di eliminare il divieto esplicito, prima valevole nelle scuole elementari e medie, di prevedere contributi, abbia inteso rimettere a tutte le tipologie di scuola la facoltà di deliberare e di richiedere alle famiglie il versamento di contributi volontari annuali ed abbia regolato esplicitamente le modalità contabili di "riscossione" di contributi. Ciò, tuttavia, senza variare la natura giuridica della contribuzione, che era e continua a restare "volontaria" (cioè non può dirsi essere una prestazione patrimoniale giuridicamente imposta, stante la garanzia e la riserva di legge cui all'art. 23 della Costituzione).
2. L'articolo 15, comma 1, lettera e) del TESTO UNICO D. P. R. 22 dicembre 1986, n.917, che prevede la detrazione dell'imposta lorda di un importo pari al 19% dell'ammontare delle "spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali", è stato integrato e meglio specificato dalla Legge n.40 del 2 Aprile 2007, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2007 - suppl. ord. N. 91, che documenta la possibilità, per le persone fisiche di detrarre le donazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, connotando il contributo versato come "EROGAZIONE LIBERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA e L'EDILIZIA SCOLASTICA", a favore della Scuola.
Le erogazioni per essere detraibili devono essere effettuate per il tramite di un intermediario postale o bancario: la matrice del bollettino postale o il cedolino del bonifico effettuato che rimangono in possesso del benefattore sostituiscono il rilascio di qualsiasi dichiarazione da parte dell'ente beneficiario. Per ottenere la detrazione è necessario specificare che il contributo viene erogato per uno dei fini sopra riportati. La ricevuta del versamento consentirà la detrazione/deduzione della erogazione in occasione della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno successivo a quello del contributo.
3. Le risorse finanziarie ottenute dalle famiglie tramite il contributo volontario sono state, vengono e verranno impiegate nelle tre Aree di intervento previste dalla normativa: 1) Innovazione tecnologica; 2) Ampliamento dell'Offerta Formativa; 3) Edilizia scolastica.

Alla luce delle continue riduzioni dei finanziamenti destinati alle scuole (Stato, Regione, Provincia), il contributo delle famiglie diventa entrata fondamentale per la gestione dell'Istituzione scolastica.

Si confida quindi nella fattiva collaborazione dei genitori

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Vodola
(Firma Autografa sostitutiva a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2
Decreto Legislativo n. 39/1993)